



## COMUNE DI CASARZA LIGURE

### Provincia di Genova

CAP 16030 Cod. Fisc. 00465640100 P. I.V.A. 00169010998  
tel. 0185/46236 fax 0185/46236

Prot. n°12118  
Del 27/11/2001  
ORD. N° 25/01

### IL SINDACO

Considerato che occorre sensibilizzare l'attenzione dei cittadini possessori o conduttori di cani sulla normativa vigente in materia.

Richiamata la necessita' di tutelare la pubblica salute, in particolare, quella infantile.

Considerato che risulta ormai inderogabile, ove necessario, ripristinare e consolidare lo stato di decoro delle strade, delle piazze e di tutti i luoghi di pubblico transito e o stazionamento; in conformità alle peculiari esigenze locali.

Che è indispensabile porre in essere tutti gli strumenti atti a prevenire, ed eventualmente reprimere, quei comportamenti che risultano dannosi, pericolosi per la pubblica incolumità delle persone e che pregiudicano il generale decoro e la pulizia del territorio, compromettendo di fatto l'equilibrio igienico sanitario;

- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D.02/07/1934 n° 1265;
- Vista la legge 14/08/1991 n°281;
- Viste le Leggi Regionali n° 22/85, n°33/86 e n° 24/90;
- Visti i vigenti Regolamenti Comunali di igiene pubblica e di polizia urbana
- Visto il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
- Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale prot. n°7781 del  
29/08/1994
- Sentito il Segretario Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato:


## ORDINA

- 1) in tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è vietato condurre cani privi di museruola o di guinzaglio;
- 2) nei pubblici servizi, nelle aziende commerciali ed artigianali, i cani, oltre ad avere la museruola debbono essere tenuti a guinzaglio, parimenti devono avere la museruola e debbono essere tenuti al guinzaglio i cani di grossa taglia o appartenenti a razze particolarmente aggressive (pittbull, doberman, rottweiler);
- 3) nel territorio comunale i cani debbono essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti;
- 4) I proprietari di cani debbono impedire che nelle ore diurne e notturne arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- 5) Nei condomini od in qualsiasi altro tipo di fabbricato destinato a civile abitazione, ma soggetto a pubblico passaggio, dove sono tenuti cani, il loro proprietario deve rendersi garante e responsabile che gli animali non rechino disturbo e danno alla salute ed alla sicurezza degli abitanti (fatte salve le disposizioni per l'ottemperanza dei regolamenti condominiali.). In particolare è vietato lasciarli espletare le loro funzioni fisiologiche sui balconi e terrazze, nei vani delle scale ed in ogni altro luogo in cui possono costituire danno o pregiudizio alla convivenza del caseggiato e pregiudizio per l'igiene pubblica;
- 6) i proprietari di cani debbono impedire che tali animali lordino marciapiedi, vie, piazze, giardini, piste ciclabili e in generale luoghi pubblici soggetti a calpestio pedonale e transito ciclabile. Qualora ciò avvenga ugualmente è fatto obbligo ai proprietari o custodi di provvedere immediatamente alla rimozione dei rifiuti prodotti dall'animale servendosi di idonei mezzi personali;
- 7) E' vietato aizzare con grida o altri mezzi i cani tra di loro o con altri animali. E' pure vietato eccitarli, spaventarli, batterli o tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico che nei luoghi non in vista del pubblico;

I possessori o i custodi di cani sono tenuti al rispetto della presente ordinanza.  
Ai contravventori della presente Ordinanza sara' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di €. 50,00.=.  
Gli agenti della Forza Pubblica sono tenuti a fare osservare la presente ordinanza e a darvi esecuzione.

Casarza Ligure 27 novembre 2001

IL SINDACO  
Vito Vattuone





COMUNE DI CASARZA LIGURE

A.P. 16030 PROVINCIA DI GENOVA

Cod. Fisc. e P. IVA 00465640100

Prot. n° 9214  
Ord. N° 32/04

INTEGRAZIONE E/O MODIFICA ALL'ORDINANZA SINDACALE N°25/2001

IL SINDACO

Visto il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;  
Considerato il disposto della Legge 24/11/1981 n° 689;  
Preso atto della precedente Ordinanza Sindacale n° 25/01 P. n° 12118 del 17/11/2001 con cui sono state emanate norme di comportamento per i possessori e/o detentori di cani;  
Attesa la necessità di disciplinare la materia concernente la tenuta e la circolazione dei cani, integrando la succitata O.S., in modo da prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che si traducano in fatti dannosi e/o pericolosi per l'igiene, la tranquillità e la sicurezza pubbliche;  
Ritenuto pertanto integrare l' Ordinanza Sindacale n° 25/01 tutt'oggi in vigore:

ORDINA

- L' art. 4: si integra con : "derivante dall' abbaiare, latrare, guaire continuato e molesto, particolarmente nell' orario compreso tra le 22.00 e le 08.00;
- L'art. 5: si integra con:" I cani all'interno delle proprietà private, compresi orti, giardini etc., dovranno essere tenuti in spazi non angusti e comunque proporzionali alla taglia dell' animale e, se lasciati senza l'assistenza di persone, dovranno disporre di acqua e cibo, se legati dovranno avere comunque una sufficiente libertà di movimento in modo da non versare in condizioni di sofferenza;
- Art. 8: viene inserito: I cani vaganti potranno essere accalappiati e le spese conseguenti verranno addebitate ai proprietari;

AVVERTE

Che ai trasgressori alle norme della presente ordinanza e della precedente n° 25/01 verrà comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00.= a un massimo di €. 500,00.= per le razze di taglia piccola e da un minimo di €. 50,00.= ad un massimo di €. 500,00.= per le razze di taglia media e grossa, (quali ad esempio: alano, dobermann, mastino, bulldog, pit-bull, pastore tedesco, ecc.), più eventuali spese di accertamento e notifica.

Il presente provvedimento integra la precedente Ordinanza n° 25/01 del 27/11/2001 e ad oggi in vigore. E' fatta salva l' eventuale applicazione di diverse sanzioni previste da norme di rilevanza penale.

L' esecuzione della presente ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al T.A.R. Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Comando Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale e ad ogni altro Organo di polizia competente.

Casarza Ligure 19/08/2004

IL SINDACO

Dott. GALLO Fabrizio

